



# 61973J0181

**SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 APRILE 1974. - R. ET V. HAEGEMAN CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES). - CAUSA 181/73.**

*raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00449*  
*edizione speciale greca pagina 00245*  
*edizione speciale portoghese pagina 00251*  
*edizione speciale spagnola pagina 00235*  
*edizione speciale svedese pagina 00281*  
*edizione speciale finlandese pagina 00283*

**Massima**  
**Parti**  
**Oggetto della causa**  
**Motivazione della sentenza**  
**Decisione relativa alle spese**  
**Dispositivo**

## Parole chiave

++++

- 1 . CEE - ACCORDI INTERNAZIONALI - NATURA  
 ( TRATTATO CEE, ART . 228, ART . 238 )
- 2 . CEE - ACCORDI D' ASSOCIAZIONE - GRECIA - VINI - IMPORTAZIONI NEL BENELUX - REGIME AI SENSI DEL N . 2 DEL PROTOCOLLO N . 14 ALLEGATO ALL' ACCORDO - NOZIONE
- 3 . CEE - ACCORDI D' ASSOCIAZIONE - GRECIA - VINI - IMPORTAZIONI IN BELGIO E NEL LUSSEMBURGO - TASSA DI COMPENSAZIONE - NATURA DI PRELIEVO  
 ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 816/70, ART . 9, N . 3; ACCORDO D' ASSOCIAZIONE CON LA GRECIA, PROTOCOLLO ALLEGATO N . 12 )
- 4 . CEE - ACCORDI D' ASSOCIAZIONE - GRECIA - VINI - IMPORTAZIONI IN BELGIO E NEL LUSSEMBURGO - TASSA DI COMPENSAZIONE - NATURA - APPLICAZIONE - ARTT . 41 E 43 DELL' ACCORDO D' ASSOCIAZIONE - IRRILEVANZA

## Massima

- 1 . UN ACCORDO CONCLUSO DAL CONSIGLIO, IN CONFORMITA AGLI ARTT . 228 E 238 DEL TRATTATO, COSTITUISCE, PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNITA, UN ATTO COMPIUTO DA UNA DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA NEL SENSO DI CUI ALL' ART . 177, PRIMO COMMA, LETTERA B ). LE SUE DISPOSIZIONI FORMANO, DAL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, PARTE INTEGRANTE DELL' ORDINAMENTO COMUNITARIO .
- 2 . IL TERMINE " REGIME " DI CUI AL N . 2 DEL PROTOCOLLO N . 14 ANNESSO ALL' ACCORDO D' ASSOCIAZIONE FRA LA CEE E LA GRECIA VA INTESO COME RIFERENTESI ESCLUSIVAMENTE ALLA MATERIA DEI DAZI DOGANALI E DEI CONTINGENTI .
- 3 . LA TASSA DI COMPENSAZIONE RISCOSSA SUI VINI GRECI IMPORTATI NEL BELGIO E NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO IN FORZA DELL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 816/70, COSTITUISCE UN PRELIEVO AI SENSI DEL PROTOCOLLO N . 12 ANNESSO ALL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E NON

*PUO', A NORMA DEL SUDDETTO PROTOCOLLO, ESSERE CONSIDERATA COME UN DAZIO DOGANALE NE COME UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE NEL SENSO DI CUI ALL' ART . 37, N . 2, DELL' ACCORDO STESSO .*

*4 . GLI ARTT . 41 E 43 DELL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA CEE E LA GRECIA NON HANNO ALCUNA RILEVANZA PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA DI COMPENSAZIONE ISTITUITA DALL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 816/70 . LA PREDETTA TASSA COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO DI STABILIZZAZIONE ALL' IMPORTAZIONE, INERENTE ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE VITIVINICOLO, MENTRE I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI SUCCITATI HANNO IL SOLO SCOPO DI OVVIARE A DIFFICOLTA DERIVANTI DA SITUAZIONI ANOMALE DI MERCATO .*

## **Parti**

*NEL PROCEDIMENTO 181-73,*

*AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNALE DI BRUXELLES, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA*

*R . E V . HAEGEMAN S . R . L . , BRUXELLES,*

*E*

*STATO BELGA, NELLA PERSONA DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ECONOMICI, BRUXELLES,*

## **Oggetto della causa**

*DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA, SOTTOSCRITTO AD ATENE IL 9 LUGLIO 1961, E DEL PROTOCOLLO N . 14, CUI RINVIANO LE DISPOSIZIONI FINALI DEL PREDETTO ACCORDO, IN ORDINE AL PROBLEMA DEL SE LA TASSA DI COMPENSAZIONE CONTEMPLATA DALL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 APRILE 1970, N . 816, SI APPLICHI AI VINI GRECI IMPORTATI NEL TERRITORIO DELL' UNIONE ECONOMICA BELGO-LUSSEMBURGHESE,*

## **Motivazione della sentenza**

*1 CON SENTENZA 17 OTTOBRE 1973, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 7 NOVEMBRE 1973, IL TRIBUNALE DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, ALCUNE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 APRILE 1970, N . 816 ( GU 1970, N . L 99 ), NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELL' " ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA ", CONCLUSO DAL CONSIGLIO CON DECISIONE 25 SETTEMBRE 1961 63/106/CEE E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 18 FEBBRAIO 1963, PAG . 293, QUI DI SEGUITO CHIAMATO " ACCORDO D' ATENE " .*

*2 AI SENSI DELL' ART . 177, PRIMO COMMA, DEL TRATTATO CEE, " LA CORTE DI GIUSTIZIA E COMPETENTE A PRONUNCIARSI, IN VIA PREGIUDIZIALE ... SULL' INTERPRETAZIONE ... DEGLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA " .*

*3/5 L' ACCORDO D' ATENE E STATO CONCLUSO DAL CONSIGLIO, IN CONFORMITA AGLI ARTT . 228 E 238 DEL TRATTATO, COME RISULTA DAL TESTO DELLA DECISIONE 25 SETTEMBRE 1961 . ESSO COSTITUISCE QUINDI, PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNITA, UN ATTO COMPIUTO DA UNA DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA NEL SENSO DI CUI ALL' ART . 177, PRIMO COMMA, LETTERA B ). LE SUE DISPOSIZIONI FORMANO, DAL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, PARTE INTEGRANTE DELL' ORDINAMENTO COMUNITARIO .*

*6 LA CORTE E PERCIO' COMPETENTE, NELL' AMBITO DEL SUDDETTO ORDINAMENTO, A PRONUNZIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ACCORDO .*

*7 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE DI PRECISARE COME VADA INTESO IL TERMINE " REGIME " DI CUI AL N . 2 DEL PROTOCOLLO N . 14 ANNESSO ALL' ACCORDO D' ATENE .*

8 DAL FASCICOLO PROCESSUALE SI EVINCE CHE SI TRATTA ESSENZIALMENTE DI STABILIRE SE IL " REGIME " DI CUI AL CITATO PROTOCOLLO CONSISTA UNICAMENTE NEL REGIME DEI DAZI DOGANALI E DEI CONTINGENTI OPPURE RIGUARDI L' INTERA DISCIPLINA DELL' IMPORTAZIONE DEI VINI GRECI NEI PAESI DEL BENELUX .

9/10 IL N . 2 DEL PROTOCOLLO N . 14 RECITA :

" IL REGNO DEL BELGIO, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E IL REGNO DEI PAESI BASSI APPLICANO ALLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DALLA GRECIA IL REGIME IMPOSTO ALLE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DALLA GERMANIA, DALLA FRANCIA E DALL' ITALIA . LA PREDETTA NORMA VA INTERPRETATA ALLA LUCE DEL SISTEMA DELL' ACCORDO D' ATENE, DI CUI ESSA FA PARTE, NONCHE ALLA LUCE DEL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PROTOCOLLO STESSO .

11 COME RISULTA DALL' ART . 6 DELL' ACCORDO, L' ASSOCIAZIONE CREATA TRA LA COMUNITA E LA GRECIA " E FONDATA SU UN' UNIONE DOGANALE CHE, FATTE SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DALL' ACCORDO, SI ESTENDE AL COMPLESSO DEGLI SCAMBI DI MERCI E COMPORTA IL DIVIETO DI DAZI DOGANALI ALL' IMPORTAZIONE E ALL' ESPORTAZIONE E DI QUALSIASI TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA E LA GRECIA, NONCHE L' ADOZIONE DA PARTE DELLA GRECIA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE DELLA COMUNITA NEI SUOI RAPPORTI CON I PAESI TERZI " .

12 PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE I PRODOTTI AGRICOLI, L' ART . 33 DELL' ACCORDO DISPONE CHE IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLA PROGRESSIVA ARMONIZZAZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE DELLA COMUNITA E DELLA GRECIA .

13 L' ARMONIZZAZIONE E SUBORDINATA, DA UNA PARTE, AI PROGRESSI CHE SARANNO REALIZZATI DALLA COMUNITA NELLA INSTAURAZIONE DELLA PROPRIA POLITICA AGRICOLA COMUNE, DALL' ALTRA, ALLA MESSA IN PRATICA DELLA PROCEDURA PREVISTA NEGLI ARTT . 34 E 35 DELL' ACCORDO .

14 ANCHE PRIMA DELLA SUMMENZIONATA ARMONIZZAZIONE, I PRODOTTI AGRICOLI VENGONO SOTTOPOSTI AD UN REGIME ILLUSTRATO DALL' ART . 37 DELL' ACCORDO . QUESTO REGIME COMPORTA, PER I PRODOTTI COMPRESI NELL' ELENCO DI CUI ALL' ALLEGATO III, L' ABOLIZIONE PROGRESSIVA DEI DAZI DOGANALI E DEI CONTINGENTI ALL' IMPORTAZIONE, NONCHE DELLE TASSE E DELLE MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE .

15 PER I PRODOTTI NON COMPRESI NELL' ELENCO DI CUI SOPRA, IL REGIME SI TRADUCE NELL' IMPOSIZIONE ALLE PARTI CONTRAENTI DI UN OBBLIGO DI STAND-STILL AVENTE AD OGGETTO I DAZI DOGANALI ED I CONTINGENTI DA ESSE APPLICATI ALLA DATA IN CUI L' ACCORDO E ENTRATO IN VIGORE, NONCHE NELLA RECIPROCA ESTENSIONE FRA LE PARTI DELLE CONCESSIONI TARIFFARIE ED IN MATERIA DI CONTINGENTI CHE CIASCUNA DI ESSE ACCORDA AI PAESI TERZI .

16 IN RELAZIONE AI PRODOTTI AGRICOLI, INOLTRE, IL PROTOCOLLO N . 12 ANNESSO ALL' ACCORDO DISPONE CH' ESSI POTRANNO VENIR SOTTOPOSTI AL SISTEMA DI PRELIEVI PREVISTO NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .

17 DALLA NORMATIVA SOVRAESPOSTA SI RICAVA CHE SCOPO DELL' ACCORDO D' ATENE E LA REALIZZAZIONE DI UN' UNIONE DOGANALE, CON LA TRIPLICE RISERVA DELLE SCADENZE PREVISTE IN MERITO DALL' ACCORDO, DEI PARTICOLARI VANTAGGI GARANTITI AGLI ESPORTATORI GRECI DI CERTI PRODOTTI IN MATERIA DI TARIFFE E DI CONTINGENTI E DELLA FACOLTA CONCESSA ALLA COMUNITA DAL PROTOCOLLO N . 12 DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .

18 NELLA STESSA NORMATIVA RIENTRA IL PROTOCOLLO N . 14, CHE PREVEDE L' ESTENSIONE AGLI ESPORTATORI GRECI DI VINI DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI COMMERCIALI, PRESENTI E FUTURE, FRA GLI STATI MEMBRI .

19 GIA DA CIO' SI PUO' DESUMERE CHE IL N . 2 DEL PROTOCOLLO TESTE CITATO DISCIPLINA ESCLUSIVAMENTE I DAZI DOGANALI ED I CONTINGENTI DA APPLICARE ALLE ESPORTAZIONI VINICOLE GRECHE .

20 PER DI PIU, ESSO SI COLLOCA IN UN TESTO CHE, IN ORDINE ALLE ESPORTAZIONI DI VINI GRECI IN FRANCIA, GERMANIA E ITALIA, REGOLA ESCLUSIVAMENTE QUESTIONI RELATIVE AI DAZI DOGANALI ED AI CONTINGENTI .

21 SI PUO' DUNQUE CONCLUDERE CHE IL TERMINE " REGIME " DI CUI AL N . 2 DEL PROTOCOLLO N . 14 ANNESSO ALL' ACCORDO D' ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA, VA INTESO COME RIFERENTESI ESCLUSIVAMENTE ALLA

MATERIA DEI DAZI DOGANALI E DEI CONTINGENTI .

22 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA TASSA DI COMPENSAZIONE RISCOSSA DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE SULLE IMPORTAZIONI DI VINI GRECI NEL BELGIO E NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO COSTITUISCA UN DAZIO O UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE AI SENSI DELL' ART . 37, N . 2, DELL' ACCORDO D' ATENE .

23 L' ART . 9, N . 3, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO N . 816/70 RECITA :

" SE IL PREZZO D' OFFERTA FRANCO FRONTIERA DI UN VINO, MAGGIORATO DEI DAZI DOGANALI, E INFERIORE AL PREZZO DI RIFERIMENTO CONCERNENTE TALE VINO, VIENE RISCOSSA SULLE IMPORTAZIONI DI DETTO VINO E DEI VINI ASSIMILATI UNA TASSA DI COMPENSAZIONE PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI RIFERIMENTO E IL PREZZO D' OFFERTA FRANCO FRONTIERA MAGGIORATO DEI DAZI DOGANALI " .

24 COME SI PUO' EVINCERE DAL QUARTO CONSIDERANDO DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, LA TASSA DI COMPENSAZIONE MIRA ESSENZIALMENTE AD EVITARE SUL MERCATO DELLA COMUNITA PERTURBAZIONI DOVUTE AD OFFERTE SUL MERCATO MONDIALE FATTE A PREZZI ANORMALI .

25/26 DI CONSEGUENZA, QUESTA TASSA, QUALE RISULTA DALLA DISCIPLINA TESTE ILLUSTRATA, VIENE DETERMINATA CON RIFERIMENTO AD UN LIVELLO DI PREZZI FISSATO IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL MERCATO COMUNE ED HA UN TASSO MOBILE SUSCETTIBILE DI VARIARE IN DIPENDENZA DELLE FLUTTUAZIONI CONGIUNTURALI, ASSOLVENDO COSI' UN COMPITO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO COMUNE DEI VINI . ESSA COSTITUISCE UN PRELIEVO CONNESSO ALL' INSTAURAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE VITIVINICOLO .

27 E' BENSÌ VERO CHE CON RIGUARDO ALLE IMPORTAZIONI DI VINI GRECI NEI PAESI DEL BENELUX, I QUALI NON RISCOUONO SU DETTE IMPORTAZIONI ALCUN DAZIO DOGANALE, L' EFFETTO PROTETTIVO DELLA TASSA DI COMPENSAZIONE VIENE A MANCARE . CIO' PERO' NON INCIDE SULLA NATURA GIURIDICA DELLA TASSA, TRATTANDOSI DI UNA CIRCOSTANZA DOVUTA ESCLUSIVAMENTE AL REGIME PRIVILEGIATO GARANTITO ALLE IMPORTAZIONI IN ESAME .

28 L' IMPOSIZIONE DI CUI SOPRA DISCENDE DAI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, ED IN PARTICOLARE DALLE DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI EMANATE CON IL REGOLAMENTO N . 816/70 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO .

29 IN EFFETTI, IL N . 1 DEL PROTOCOLLO N . 12 ANNESSO ALL' ACCORDO D' ATENE FA SALVA LA LIBERTA' D' AZIONE DELLA COMUNITA, DISPONENDO CHE :

" IL SISTEMA DEI PRELIEVI PREVISTO NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO DI NATURA PARTICOLARE A QUEST' ULTIMA, CHE NON POTRA ESSERE CONSIDERATO COME TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 37 DELL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE, QUALORA VENGA APPLICATO DA UNA DELLE DUE PARTI " .

30 SI DEVE PERTANTO RISOLVERE LA SECONDA QUESTIONE NEL SENSO CHE LA TASSA DI COMPENSAZIONE RISCOSSA SUI VINI GRECI IMPORTATI NEL BELGIO E NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO IN FORZA DELL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 816/70, COSTITUISCE UN PRELIEVO AI SENSI DEL PROTOCOLLO N . 12 ANNESSO ALL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E NON PUO', A NORMA DEL SUDDETTO PROTOCOLLO, ESSERE CONSIDERATA COME UN DAZIO DOGANALE NE COME UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE NEL SENSO DI CUI ALL' ART . 37, N . 2, DELL' ACCORDO STESSO .

31 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE, IN BASE ALL' ART . 43 DELL' ACCORDO D' ATENE, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE SIA AUTORIZZATA A DECIDERE DA SOLA, CIOE SENZA INTERPELLARE IL CONSIGLIO D' ASSOCIAZIONE, CIRCA L' AMMONTARE E LE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA DI COMPENSAZIONE APPLICATA ALL' IMPORTAZIONE DI VINI GRECI NEL TERRITORIO DELLA CEE .

32 CON LA QUARTA QUESTIONE SI DOMANDA POI SE, SUSSISTENDO TUTTI I PRESUPPOSTI NECESSARI PER L' APPLICAZIONE DELL' ART . 41 DELL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE SIA LEGITTIMATA AD ESERCITARE LA TUTELA IVI PREVISTA, RICORRENDO AD UN SISTEMA DIVERSO DAI PREZZI MINIMI, E PIU' PRECISAMENTE, ISTITUENDO TASSE DI COMPENSAZIONE RISCOSE DALLA COMUNITA .

33 GLI ARTT . 41 E 43 DELL' ACCORDO SI RIFERISCONO A PARTICOLARI SITUAZIONI, CARATTERIZZATE SIA DALL' ESISTENZA DI UNA PERTURBAZIONE ATTA A COMPROMETTERE

*GLI OBIETTIVI FISSATI DALL' ART . 39 DEL TRATTATO CEE, SIA DALL' ESISTENZA DI UN PREGIUDIZIO ARRECATO AL MERCATO DI UNO O PIU STATI MEMBRI O DELLA COMUNITA, DA UNA PARTE, O A QUELLO DELLA GRECIA, DALL' ALTRA .*

*34 DALLE NORME DI CUI SOPRA SI RICAVA CHE I PROVVEDIMENTI DA ESSE CONTEMPLATI HANNO IL SOLO SCOPO DI OVVIARE A DIFFICOLTA DERIVANTI DA SITUAZIONI ANOMALE DI MERCATO .*

*35 LA TASSA DI COMPENSAZIONE DI CUI SI DISCUTE COSTITUISCE INVECE UN PROVVEDIMENTO DI STABILIZZAZIONE ALL' IMPORTAZIONE, INERENTE ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE VITIVINICOLO .*

*36 PER TALE MOTIVO GLI ARTT . 41 E 43 DELL' ACCORDO NON HANNO ALCUNA RILEVANZA PER L' APPLICAZIONE DELLA SUDETTA TASSA E LE QUESTIONI RELATIVE ALLA LORO INTERPRETAZIONE RISULTANO, NELLA FATTISPECIE, PRIVE DI OGGETTO .*

## **Decisione relativa alle spese**

*37/38 LE SPESE SOSTENUTE DALLO STATO BELGA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .*

## **Dispositivo**

*PER QUESTI MOTIVI,*

*LA CORTE,*

*PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNALE DI BRUXELLES CON SENTENZA 17 OTTOBRE 1973, AFFERMA PER DIRITTO :*

*1 ) IL TERMINE " REGIME " DI CUI AL N . 2 DEL PROTOCOLLO N . 14 ANNESSO ALL' ACCORDO D' ASSOCIAZIONE FRA LA CEE E LA GRECIA VA INTESO COME RIFERENTESI ESCLUSIVAMENTE ALLA MATERIA DEI DAZI DOGANALI E DEI CONTINGENTI .*

*2 ) LA TASSA DI COMPENSAZIONE RISCOSSA SUI VINI GRECI IMPORTATI NEL BELGIO E NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO IN FORZA DELL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 816/70, COSTITUISCE UN PRELIEVO AI SENSI DEL PROTOCOLLO N . 12 ANNESSO ALL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E NON PUO', A NORMA DEL SUDETTO PROTOCOLLO, ESSERE CONSIDERATA COME UN DAZIO DOGANALE NE COME UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE NEL SENSO DI CUI ALL' ART . 37, N . 2, DELL' ACCORDO STESSO .*

*3 ) GLI ARTT . 41 E 43 DELL' ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA CEE E LA GRECIA NON HANNO ALCUNA RILEVANZA PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA DI COMPENSAZIONE ISTITUITA DALL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 816/70 .*